

AGEVOLAZIONI

Con Convenzione sottoscritta in data 02/12/2013, l'Università del Salento, la Regione Puglia per mezzo dell'A.DI.S.U. Agenzia per il diritto allo studio universitario – Puglia, Il Comune di Lecce e la SGM SpA, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, hanno definito criteri e modalità per il rilascio di abbonamenti agevolati agli studenti universitari iscritti all'Università del Salento.

CATEGORIE DI UTENTI BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI

Hanno diritto alle agevolazioni gli studenti (universitari italiani, stranieri, iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione universitaria) regolarmente iscritti all'Università del Salento.

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

L'utente, studente universitario regolarmente iscritto all'Università del Salento, che voglia utilizzare un abbonamento agevolato dovrà munirsi preventivamente della Tessera Personale di Riconoscimento. La tessera dovrà essere richiesta ad **SGM SpA** presso il **City Terminal sito a Lecce in Viale Porta d'Europa** mediante compilazione e presentazione del **MODULO DI DOMANDA PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO PER STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DEL SALENTO** completo della documentazione richiesta. La tessera sarà rilasciata all'avente diritto dopo l'esame della documentazione presentata e la verifica della presenza del nominativo del richiedente nel tabulato degli studenti regolarmente iscritti trasmesso dall'Università del Salento.

Ai sensi dell'art. 3 comma d) della Convenzione tra Università del Salento, A.DI.S.U. Puglia, Comune di Lecce e SGM SpA *"IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE NON ATTRIBUISCE IL DIRITTO ALL'EMISSIONE DEI TITOLI A PREZZO RIDOTTO, MA È MERA CONDIZIONE LEGITTIMANTE A GODERE DELLE AGEVOLAZIONI IN CONVENZIONE A CONDIZIONE DELLA PERSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. 18/ 2002 ART. 30"*.

La tessera ha validità di tre anni dalla data di emissione ma deve essere convalidata periodicamente per la conferma dei requisiti di accesso alle agevolazioni. La data di scadenza della convalida dei requisiti è riportata sul retro della tessera. La Tessera di Riconoscimento è rigorosamente personale, non cedibile e **deve essere accompagnata da valido documento di identità**. Se ceduta, alterata, falsificata, scaduta o non convalidata la Tessera Personale di Riconoscimento sarà immediatamente ritirata dal personale addetto al controllo, senza pregiudizio per ulteriori azioni civili e penali. L'utente privo di Tessera Personale di Riconoscimento, o in possesso di Tessera Personale di Riconoscimento non accompagnata da valido documento di identità, pur in presenza di valido abbonamento agevolato, è considerato Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio e quindi soggetto alla sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002.

ABBONAMENTI MENSILI AGEVOLATI

E' prevista l'emissione di due tipologie di abbonamenti agevolati:

- 1) **ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO VALIDO PER L'INTERA RETE;**
- 2) **ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO VALIDO PER LE LINEE UNIVERSITARIE 27 (EXPRESS, ESATTA, RAPIDA);**

L'emissione degli anzidette abbonamenti è subordinata al persistere della copertura finanziaria dei minori ricavi di traffico di SGM SpA. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma c) della Convenzione tra Università del Salento, A.DI.S.U. Puglia, Comune di Lecce e SGM SpA, nell'ipotesi di esaurimento delle somme stanziare l'emissione degli abbonamenti agevolati sarà interrotta.

Gli abbonamenti mensili agevolati sono personali, non cedibili, e **hanno validità solo se accompagnati dalla Tessera Personale di Riconoscimento**. L'abbonamento dovrà riportare il numero della Tessera di Riconoscimento, numero che dovrà essere comunicato al rivenditore dell'abbonamento all'atto dell'acquisto. E' onere dell'utente accertare la corrispondenza tra il numero della tessera e il numero riportato sull'abbonamento. La mancata corrispondenza comporta la sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002 (Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio).

Gli abbonamenti mensili agevolati devono essere obliterati al primo utilizzo e hanno validità per il mese in cui sono obliterati. In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'obliteratrice l'utente è tenuto a segnalare l'avaria al conducente ed a convalidare personalmente il titolo di viaggio apponendo sullo stesso, in modo indelebile, la data e l'ora di utilizzo. La mancata obliterazione comporta la sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002 (Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio).

Gli abbonamenti agevolati possono essere acquistati esclusivamente presso il City Terminal sito a Lecce in Viale Porta d'Europa.

SANZIONI

L'utente che all'atto del controllo risulti sprovvisto di valido titolo di viaggio nonchè in tutti i casi già indicati nei commi precedenti (Tessera Personale di Riconoscimento non accompagnata da valido documento di identità, Mancata corrispondenza tra il numero della tessera e il numero riportato sull'abbonamento, Mancata obliterazione dell'abbonamento agevolato) è considerato **UTENTE SPROVVISTO DI VALIDO TITOLO DI VIAGGIO** e quindi soggetto alla sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n° 18 del 31/10/2002 ed alla Legge n° 689 del 24/11/1981:

"Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, ridotta a € 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della notifica." (Art. 32, 1° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).

“Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 55,00 a € 250,00, ridotte del 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della notifica. [...]” (Art. 32, 3° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. R. Puglia n. 18/2002, la violazione delle norme contenute nel Regolamento di Vettura è sanzionata come segue: sanzione dell’importo di € 55,00 per la violazione degli artt. 7 (*è vietato occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi*) e 8 (*è vietato distrarre, impedire od ostacolare l’autista nell’esercizio delle sue funzioni*); sanzione dell’importo di € 100,00 per la violazione degli artt. 9 (*è vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi*), 12 (*è vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell’autobus*), 13 (*all’interno dell’autobus è vietato fumare*) e 14 (*a bordo degli autobus non è consentito cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri clienti ed al personale in servizio*); dell’importo di € 150,00 per la violazione dell’art. 15 (*è vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all’autobus; in particolare è proibito trasportare sostanze pericolose o nocive: bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante*); sanzione dell’importo di € 250,00 per la violazione dell’art. 16 (*è vietato azionare, salvo il caso di grave ed incombente pericolo, i dispositivi per l’apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato*). L’importo di tali sanzioni verrà ridotto al 50% se l’utente estingue l’illecito entro i 30 gg. successivi a quelli della contestazione o della notifica del relativo verbale di contestazione. (Art. 19 Regolamento di vettura)

“[...] Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 3, il direttore dell’impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell’agente che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, a emettere l’ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.” (Art. 32, 4° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).

MODALITA' DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE

Il pagamento dell’importo della sanzione ridotta potrà essere effettuato o direttamente all’Agente accertatore al momento dell’emissione del presente verbale ovvero entro **30 giorni dalla data di contestazione o di notifica** del presente verbale mediante versamento sul **c/c postale n° 30011852** intestato ad **SGM SpA Società Gestione Multipla**, Strada Prov. Lecce-Vernole Km 1,500 – 73100 Lecce, indicando la seguente causale:

Oblazione Verbale n° del

In difetto di pagamento nei termini di cui sopra, SGM SpA provvederà al recupero coattivo dell’intera somma mediante emissione di ordinanza-ingiunzione (Art. 18, Legge n° 689 del 24/11/1981).

RICORSO

Ai sensi dell’Art. 18 della Legge n° 689 del 24/11/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al seguente indirizzo “SGM SpA Società Gestione Multipla – Direzione dell’Esercizio - Strada Prov. Lecce-Vernole Km 1,500 – 73100 Lecce” scritti difensivi e documenti. Gli interessati possono inoltre chiedere ad SGM SpA di essere sentiti. SGM SpA, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

INFO: SGM S.p.A. – City Terminal, Viale Porta d’Europa - Lecce, Tel 0832.399171, www.sgmlecce.it